
**REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA
VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI
IMPRENDITORI AGRICOLI**

DCC n.21 del 04/05/2010

modificato con DCC n. 62 del 28.12.2013

modificato con DCC n. 56 del 19.12.2014

(modifiche in grassetto)

REGOLAMENTO COMUNALE DEL MERCATO PER LA VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RISERVATA AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

INDICE

Art. 1 Istituzione	pg. 3
Art. 2 Finalità	pg. 3
Art. 3 Gestione	pg. 3
Art. 4 Soggetti ammessi alla vendita	pg. 4
Art. 5 Prodotti in vendita	pg. 4
Art. 6 Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie	pg. 5
Art. 7 Tracciabilità e prezzi di vendita	pg. 5
Art. 8 Monitoraggio e Valutazione	pg. 5
Art. 9 Disciplina amministrativa e controlli	pg. 6
Art. 10 Divieti e Sanzioni	pg. 6

Regolamento del mercato per la vendita diretta di prodotti riservata agli imprenditori agricoli

Art. 1 – Istituzione

E' istituito nel territorio del Comune di Vigodarzere un mercato consistente nella vendita di prodotti agricoli e trasformati da parte di imprenditori agricoli ai sensi del Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 29.12.2007 e della Legge Regionale 25 Luglio 2008, n.7 modificata dalla Legge Regionale 22 Gennaio 2010, n.3.

Luogo di svolgimento: Piazza Bachelet Vigodarzere

Dimensioni: massimo 22 posteggi di mq. 9 o 16 o 20 ciascuno, dei quali nr. 2 di mq. 16 ciascuno riservati ad associazioni o enti individuati dal Comune per fini promozionali delle rispettive attività e nr. 20 destinati alla vendita diretta, per un totale di mq 224. Per i periodi di mancato utilizzo da parte delle associazioni dei 2 posteggi riservati ne sarà consentito l'utilizzo da parte degli operatori della vendita, come da accordi con il Comune. La planimetria allegata, indicante l'area di mercato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento .

Frequenza: settimanale il sabato.

Orario: dalle 8.00 alle 13.00.

Art. 2 – Finalità

L'istituzione ha lo scopo di:

- a) favorire e promuovere la vendita diretta al consumatore dei prodotti dell'agricoltura locale;
- b) incentivare la conoscenza ed il consumo dei prodotti locali nel rispetto della naturale stagionalità di maturazione degli stessi, nella trasparenza del prezzo e della sua formazione e secondo un equo rapporto qualità/prezzo.
- c) assicurare al consumatore, attraverso il supporto delle Associazioni di categoria, la provenienza e la completa tracciabilità dei prodotti delle aziende agricole locali garantendo qualità e freschezza.
- d) promuovere la cultura rurale e la particolarità degli ambiti agrari provinciali attraverso la conoscenza delle produzioni tipiche, tradizionali e biologiche.
- e) valorizzare le produzioni agroalimentari del territorio con particolare riguardo alla sostenibilità ecologica delle stesse e al loro valore alimentare e nutrizionale.

Art. 3 – Gestione

La gestione del mercato è affidata alle Associazioni di categoria dei produttori agricoli più rappresentative a livello provinciale (Coldiretti, Cia, Confagricoltura) che individuano tra loro un referente unico per il Comune denominato "gestore".

Il gestore assume la titolarità della concessione per l'uso del suolo pubblico e assicura la possibilità di vendita ai produttori che ne fanno richiesta, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Sulla base della sottoscrizione di apposita convenzione per regolamentare i reciproci rapporti, approvata dalla Giunta comunale il Comune assume l'obbligo di attrezzare l'area in conformità alle norme igienico sanitarie vigenti per il commercio sulle aree pubbliche, ed effettua la verifica dei requisiti dei soggetti ammessi alla vendita come indicati dal gestore.

Al gestore sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) l'organizzazione del funzionamento del mercato con particolare riguardo alla gestione e allestimento delle strutture e delle attrezzature espositive, alla logistica, alla verifica degli atti necessari per lo svolgimento;
- b) la gestione dei rapporti tra le aziende operanti nel mercato in uno spirito di reciproca collaborazione;
- c) il coordinamento delle comunicazioni da rendere al Comune relativamente ai soggetti ammessi e delle registrazioni sanitarie presso l'ULSS di ciascun operatore, la trasmissione periodica degli elenchi dei partecipanti e dei posteggi occupati, ai fini del calcolo dei tributi TOSAP e TIA da pagare al Comune.

Al Comune ed alle Associazioni di categoria in collaborazione tra loro è attribuita la promozione dell'iniziativa nel suo complesso.

Art. 4 – Soggetti ammessi alla vendita

Sono ammessi alla vendita gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile iscritti nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative agricole e i loro consorzi.

I soggetti ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti nell'art. 4 del D. Lgs. 18.05.2001 n. 228.

L'impresa agricola deve avere sede aziendale nell'ambito territoriale della Regione Veneto con preferenza per le aziende della provincia di Padova ed in particolare **per sede aziendale si intende il complesso di beni strumentali mobili ed immobili destinati all'attività agricola ed all'allevamento.**

Nel caso di domande superiori al numero di posti disponibili, fermo restando l'ambito territoriale sopra indicato, dovranno essere applicati i seguenti criteri di preferenza, nell'ordine, a favore delle aziende:

- 1. Sede dell'azienda agricola nel comune sede del mercato;**
2. che siano caratterizzate da maggior vicinanza della propria sede al luogo di svolgimento del mercato;
3. che pongano in vendita il prodotto meno rappresentato nel mercato;
4. che pongano in vendita prodotti biologici certificati;
- 5. che pongano in vendita prodotti con certificazioni di qualità;**
6. che abbiano presentato la comunicazione per la partecipazione al gestore del mercato in data antecedente.

Ogni imprenditore agricolo per poter partecipare al mercato dovrà **inviare al Suap competente, con modalità telematica ai sensi del Dpr 160/2010**, la comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 228/2001, **unitamente all'accettazione e presa visione del presente Regolamento;** la comunicazione avrà efficacia immediata.

Per l'occupazione dei singoli posteggi non verrà rilasciata alcuna concessione, considerato che l'area interessata dalla vendita, nel suo complesso, è concessa al gestore che in ragione della stagionalità della vendita potrà alternare le presenze dei singoli operatori.

La scelta degli operatori del mercato, effettuata dal Gestore, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, dovrà essere comunicata al Comune all'inizio di ogni anno.

Art. 5 – Prodotti in vendita

Possono essere posti in vendita i prodotti agroalimentari freschi o trasformati propri delle aziende agricole ammesse al mercato, provenienti da fondi o allevamenti situati nel territorio regionale, e precisamente:

- prodotti ortofrutticoli
- cereali, farine, pane e prodotti da forno
- uova
- fiori e piante
- vino, olio e aceto
- latte e derivati
- formaggi
- marmellate, miele
- insaccati
- carni e salumi
- pesci e molluschi
- prodotti trasformati

Ogni azienda può porre in vendita esclusivamente prodotti di propria produzione. Possono essere posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, nonché da personale dipendente regolarmente impiegato da ciascuna azienda.

Art. 6 – Modalità di vendita e norme igienico-sanitarie

Gli operatori devono occupare lo spazio di vendita loro assegnato e lasciare pulita e sgombra da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti, secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.

Una volta completato l'allestimento del banco di vendita, i mezzi di trasporto delle merci possono essere collocati in area diversa rispetto a quella di svolgimento del mercato o essere posteggiati nel retro della postazione destinata alla vendita.

Non possono in ogni caso accedere alla Piazza mezzi di trasporto il cui peso sia superiore a 35 quintali.

Con l'uso del posteggio l'operatore assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività e verso il Comune per eventuali danni alla piazza, alla sede stradale, alla segnaletica, ad impianti ed elementi dell'arredo urbano.

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Salute del 3.4.2002.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene al posteggio nel quale esercita l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nella suddetta ordinanza e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie.

I banchi/gazebo, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che sia assicurata la stabilità durante l'attività di vendita utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

La disposizione di cui al punto precedente, lett. b), non si applica ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono comunque essere mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 20 centimetri dal suolo.

Gli operatori si impegnano ad adottare modalità operative tese a ridurre in peso e volume gli imballaggi, utilizzando, anche nel rapporto con la clientela, materiale a basso impatto ambientale o riciclabile.

Art. 7 – Tracciabilità e prezzi di vendita

I prodotti posti in vendita devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita applicato al pubblico, a collo o per unità di misura, mediante l'uso di cartello o altre modalità idonee allo scopo. L'etichettatura o i cartellini di vendita di ogni prodotto commercializzato devono contenere una comunicazione dalla quale il consumatore ottenga informazioni sull'origine dei prodotti e sul luogo di produzione.

Art. 8 – Monitoraggio e Valutazione

Al fine di verificare il corretto funzionamento dei mercati viene costituita un'apposita commissione composta da:

1. Responsabile del settore Commercio e Attività Produttive
2. n.3 Rappresentanti delle associazioni dei produttori agricoli maggiormente rappresentative
3. n.1 Rappresentante delle associazioni di categoria dei commercianti
4. n.1 Rappresentante delle associazioni dei consumatori

La commissione può verificare la documentazione comprovante la provenienza delle merci ed effettuare verifiche nell'azienda, **“effettuando controlli sia in relazione alla qualità che alla quantità di prodotto. La commissione può avvalersi e/o richiedere per i controlli nelle aziende la collaborazione del Corpo Forestale dello Stato.**

In caso di verifica con esito negativo, cioè quando non siano presenti in campo i prodotti posti in vendita oppure siano difformi per qualità o quantità (in base alla statistica di produzione agricola), la commissione avvia il procedimento di sospensione dal mercato come segue: n.1 (uno) prodotto non presente in campo o difforme per qualità/quantità: sospensione da 1 a 2 settimane dal mercato e comunicazione ai comuni nei quali l'operatore partecipa ai mercati; n.2 prodotti non presenti in campo o difformi per qualità/quantità: sospensione da 2 a 4 settimane dal mercato e comunicazione ai comuni nei quali l'operatore partecipa ai mercati.

Dopo la prima sospensione, in caso di successiva seconda infrazione che determini una seconda sospensione in capo allo stesso operatore, si procederà all'estromissione dal mercato.

Alle contestazioni di cui sopra viene applicata la disciplina del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990, pertanto i destinatari avranno un termine per partecipare al procedimento amministrativo”.

Art. 9 - Disciplina amministrativa e controlli e assenze

“L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del mercato, secondo quanto previsto dall'art.3 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.11.2007, non è soggetto alla disciplina del commercio.

Lo svolgimento del mercato è soggetto all'attività di controllo del Comune, tramite gli uffici preposti, che accertano il rispetto delle disposizioni di cui al sopra citato decreto e del presente regolamento.

Oltre quanto previsto dal precedente art.8, coloro che operino in contrasto con le disposizioni di legge e del presente regolamento, compreso il venir meno dei requisiti e condizioni che legittimano l'attività, possono essere esclusi dalla partecipazione, da parte del Comune: in caso di accertamento di una violazione degli obblighi specificatamente imposti dal presente Regolamento, il Comune può procedere dandone comunicazione al soggetto interessato ed alle Associazioni di Categoria, affinché vigilino perché tale violazione non abbia più a verificarsi; l'accertamento di un'ulteriore violazione dopo tale comunicazione determina l'estromissione dal mercato.

I partecipanti sono tenuti a consentire, ai soggetti preposti al controllo, di effettuare verifiche, anche in azienda, sulle effettive produzioni e sul rispetto delle norme igienico sanitarie.”

Il rifiuto alla verifica in azienda, da parte dell'impresa agricola, comporta l'immediata estromissione dal mercato.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato comunicando al Gestore, all'inizio di ogni anno, l'impegno a parteciparvi pena l'esclusione dopo n. 3 (tre) assenze ingiustificate per ciascun giorno di mercato, considerando come assenza anche il non rispetto degli orari previsti con una tolleranza al massimo di mezz'ora.

L'assenza giustificata dal mercato, comprovata da certificato medico di malattia o da comunicazione per mancanza di prodotto soggetto a stagionalità, deve essere comunicata preventivamente al Gestore, il quale può assegnare temporaneamente il posteggio ad altro operatore.

Art. 10 – Divieti e Sanzioni

- 1° comma abrogato.

Per le violazioni del presente Regolamento, quando il fatto non sia già previsto come illecito da altre normative, è applicata la sanzione amministrativa di € 250 ai sensi dell'art.16 comma 2 della legge 24/11/1981 n.689 e successive modifiche.

In caso di vendita diretta effettuata contemporaneamente da più produttori, non autorizzata ai sensi del presente regolamento, la sanzione a carico di ciascun operatore è pari a € 500.

*** **